

«Norlevo non abortivo? Prove da chiarire»

Il Consiglio di Stato chiede che venga adeguatamente approfondita l'abortività o meno della «pillola del giorno dopo», che aveva ottenuto la derubricazione a semplice anticoncezionale

«L'aborto no» Malta si ferma

La promessa è del presidente della Repubblica in persona, Marie Louise Coleiro Preca, socialista, cui spetta la firma finale da apporre alle leggi. Per quella sull'aborto, a Malta, questo non accadrà. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi a margine di un incontro con l'associazione «Malta unborn child movement» (il Movimento maltese per il bambino non nato), che raggruppa 45 sigle pro-life locali protagoniste dell'impegno a difesa del nascituro. La presidentessa ha detto di essere personalmente del tutto contraria e che non firmerebbe mai una legge che apra all'aborto. La dottoressa Miriam Sciberras, membro di Life Network, presente all'incontro con il capo dello Stato, ha riferito che la signora Preca vuole il maggior sostegno possibile per contrastare la cultura anti-vita. Malta è l'unico Paese in Europa dove l'aborto è illegale, una posizione che unisce trasversalmente il conservatore Partito nazionalista e il progressista Partito laburista, ed è confermata dalla decisione di non commercializzare la pillola del giorno dopo e la Ru486. Marie Louise Coleiro Preca, del Partito laburista, è di militanza e idee laiche: appena eletta, ad aprile, ha firmato il testo che legalizza le unioni civili, anche di persone dello stesso sesso.

Simona Verrazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prove scientifiche sono insufficienti e la materia è tale da non poter rientrare in una decisione cautelare. Alla luce di quanto scritto nell'ordinanza emessa pochi giorni fa dal Consiglio di Stato, pur se questo round si è concluso con una bocciatura, la battaglia sul "bugiardino" della cosiddetta pillola del giorno dopo (commercialmente conosciuta come Norlevo) non può dirsi conclusa, e segna un piccolo punto a favore di chi contesta la tesi "assolutoria" sostenuta da quanti vorrebbero catalogarla come semplice anticoncezionale. Nel provvedimento con cui il supremo organo di giustizia amministrativa ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dai Giuristi per la Vita contro la sentenza del Tar Lazio del maggio scorso, i giudici ammettono infatti la necessità di dover accertare i potenziali effetti abortivi del Norlevo, riconoscendo anche che tale verifica non può essere fatta in sede cautelare.

La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato ad aprile da cinque associazioni cattoliche (Giuristi per la vita, Unione cattolica farmacisti italiani, Forum delle associazioni familiari, Associazione italiana ginecologi e Associazione Pro vita) contro la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 17 dicembre 2013 con cui veniva accolta la richiesta di modifica del foglietto illustrativo del farmaco presentata dalla stessa azienda produttrice, la Hra Pharma. Nel nuovo "bugiardino" veniva così omessa la citazione della sua potenziale abortività limitandosi a ricordare gli effetti di inibizione o ritardo dell'ovulazione. Per effetto di questo atto dell'Aifa il Norlevo non è più catalogato tra i prodotti abortivi, soggetti alla disciplina della legge 194, ma viene rinviato nella categoria dei contraccettivi. Le associazioni avevano prontamente presentato ricorso al Tar del Lazio contro questa derubricazione, contestando la parte del provvedimento dell'organo di farmacovigilanza in cui «si afferma in modo apodittico e indimostrato che il farmaco non può impedire l'impianto nell'utero di un ovulo fecondato, causando l'interruzione della gravidanza, cioè un aborto, provocando la morte dell'embrione». Nello stesso ricorso si ricordava come già nel 2001 lo stesso Tar, trattando di pillola del giorno dopo, avesse messo in luce il «carattere ingannevole e non veritiero delle avvertenze del foglietto illustrativo». Ma il 29 maggio, nell'ordinanza n. 2407/2014, il Tar aveva bocciato la richiesta di sospensione con un giudizio netto: «Non sussistono, sotto il profilo del fumus, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare avuto pre-



Parte su CitizenGo la petizione online contro la selezione della vita umana

«Chiediamo a deputati e senatori di inserire nella futura legge sull'eterologa (alcuni punti fermi, a nostro avviso imprescindibili per tutelare (per quanto possibile) i diritti del nascituro». Così CitizenGo, comunità di cittadini attivi in difesa della vita, della famiglia e dei loro diritti fondamentali, hanno promosso online una petizione (www.citizenngo.org/it), in cui chiedono nello specifico che siano previste: la tracciabilità dei donatori e la loro iscrizione in un registro unico nazionale, così da garantire il diritto del nascituro, qualora lo desiderasse, di conoscere l'identità dei propri genitori biologici; l'impossibilità, da parte dei genitori o di chiunque altro, di determinare le caratteristiche fenotipiche e somatiche del nascituro (incluso il color della pelle), per evitare derive razziste ed eugenetiche di questa pratica, perché il figlio non è una merce; l'impossibilità di acquistare o vendere gameti ed embrioni e il divieto di ricorrere a fecondazione eterologa a pagamento all'estero. La petizione, che ha già raccolto oltre 14 mila adesioni, è aperta alla firma di tutti i cittadini sulla piattaforma online.

Sabina Leonetti

sente, in linea con quanto evidenziato dalle resistenti amministrazioni, che recenti studi hanno dimostrato che il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza».

All'indomani del provvedimento con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa della sentenza di primo grado da parte dei Giuristi per la Vita e dell'associazione Pro Vita Onlus, vi sono però elementi di novità e di interesse giuridico. I giudici di Palazzo Spada nutrono dubbi sulle certezze espresse dall'Aifa e, di fatto, ammettono la sussistenza del cosiddetto *fumus bonis juris*, come si evince dal passaggio centrale dell'ordinanza: «La questione coinvolge aspetti complessi anche sul piano tecnico, che non possono essere

adeguatamente approfonditi in una fase cautelare e che in particolare devono necessariamente essere chiariti in sede di merito». Il riferimento è a punti nodali come la coerenza con gli studi scientifici di quanto affermato nel foglietto illustrativo relativamente all'impedimento dell'impianto, oppure se la modifica di autorizzazione all'immissione in commercio sia stata correttamente rilasciata secondo la procedura di reciproco riconoscimento. «Alla luce di questo pronunciamento del Consiglio di Stato, possiamo dire che la partita è tutta da giocare - fa sapere il presidente dei Giuristi per la vita, Gianfranco Amato -, per questo intendiamo presentare al Tar un'istanza di prelievo del ricorso per discutere quanto prima il merito della questione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA